

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi di competenza provinciale in orario extrascolastico

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1

Finalità

1. Con il presente regolamento la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme di garanzia stabilite per l'uso degli impianti sportivi scolastici, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sarà finalizzato l'uso degli immobili, interessati dal presente regolamento.
2. Ai sensi del **Decreto 31 Dicembre 1983 del Ministero dell'Interno** la concessione per l'uso continuativo ovvero occasionale degli impianti sportivi scolastici provinciali è collocata nelle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale.

Art. 2

Diritto di informazione

1. La provincia dispone iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'**art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142**, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, dalle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3

Accesso agli atti

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli elenchi di cui all'Art.9 può essere richiesto da chiunque.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dal Dirigente con propria determina.

CAPO II DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLATICI PROVINCIALI

Art. 4

Attività sportive

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e dei portatori di handicap e per il recupero psicofisico delle persone.
2. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente Capo dovranno ottenere la dichiarazione che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di **nessun partito**, in relazione a quanto previsto **dall'Art. 7 della legge 3 maggio 1974, n.195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659**.

Art. 5

Destinatari

1. Possono fruire della concessione in uso continuativo degli impianti sportivi scolastici provinciali:
 - le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive del C.O.N.I.
 - le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
 - Le Associazioni che svolgono:

- 1) Attività agonistica (partecipazione a campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica per tutti gli sport – con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza);
- 2) C.A.S. gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al punto 1);
- 3) Tutte le Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di promozione sportiva, attività motoria di base sono meritevoli di considerazione se tali attività sono gestite da Società che svolgono attività agonistica (con certificazione sempre delle Federazioni di appartenenza con dettaglio dei risultati conseguiti, le gare alle quali ha partecipato).
- 4) Le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una Federazione Sportiva del C.O.N.I. o ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che svolgono attività motorie finalizzate al recupero psicofisico delle persone.

Art. 6

Procedure per la concessione continuativa ad associazioni senza fini di lucro

1. Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'uso dell'impianto sportivo scolastico è destinato.
2. A pena di diniego le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente Regolamento e devono ottenere in allegato la documentazione ivi richiesta.
3. Le **istanze** di concessione devono essere **presentate entro il 15 settembre** di ogni anno qualora abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro datario di ingresso della Provincia.
4. Le **ulteriori istanze**, presentate **dopo il 15 settembre**, verranno accolte solo se ci saranno spazi disponibili nelle varie strutture e prese in esame in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, facendo, a tal fine, fede il numero di protocollo di arrivo.
5. La concessione continuativa **decorre dal 1 ottobre di ogni anno**, ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione e **si esaurisce**, in ogni caso, **il 30 settembre dell'anno successivo**.
6. Le istanze di concessione continuativa non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello dell'anno scolastico.
7. Le istanze devono contenere l'esatta indicazione dell'attività sportiva nonché dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.
8. L'Associazione può produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva da praticarsi, indicando in ordine la preferenza degli impianti. In caso di accoglimento della richiesta la Provincia assegnerà all'associazione un solo impianto per ogni disciplina.
9. Nell'istanza di concessione, a pena di non accoglimento, l'associazione deve tra l'altro dichiarare che si impegna a non avanzare per lo stesso tempo e la stessa disciplina analoga istanza al Comune o ad altri Enti pubblici.
10. Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione il richiedente dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le notifiche effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno penalmente valide ad ogni effetto di legge.

Art. 7

Procedura di competenza del Consiglio di Istituto

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517 **entro il 30 settembre** di ogni anno i Consigli di Istituto degli edifici scolastici di proprietà provinciale, dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti sportivi di proprietà provinciale anche in orario extrascolastico, **comunicano alla Provincia per il periodo 1 Ottobre – 30 settembre** i giorni e gli orari in cui è possibile l'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non provveda a deliberare al riguardo, la Provincia intenderà espresso tacito assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica e informerà il Provveditorato agli Studi per l'esercizio del suo potere di vigilanza nei confronti degli organi collegiali.

Art. 8

Responsabile del procedimento provinciale

1. Le istanze di cui al presente capo sono assegnate per il procedimento istruttorio al dirigente del settore "Pubblica Istruzione di concerto con il dirigente settore Sport", che provvede ad avviare l'istruttoria secondo le disposizioni di cui al regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, di cui alla **legge n. 241/90**.

Art. 9

Procedura di competenza provinciale

1. Il Dirigente del Servizio provvede entro il **1 ottobre** a redigere il **piano di utilizzo** delle **palestre** compilato distintamente **per ciascun impianto sportivo** scolastico disponibile, adottandolo **con determinazione dirigenziale**.
2. Il Responsabile del servizio, tenuto conto del piano adottato, con determina dirigenziale autorizza le concessioni, ivi comprese l'emissione dell'atto concessionario.
3. Nessuna concessione può essere rilasciata dal dirigente del servizio a favore di associazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. Il dirigente, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere per una sola volta ulteriori approfondimenti e verifiche.
4. il dirigente del servizio, **entro il 31 ottobre**, comunica a tutte le associazioni che hanno prodotto istanza la conclusione del procedimento, ai sensi della **legge 241/90** indicando a seconda del caso, il diniego motivato dell'istanza oppure l'accoglimento della stessa mediante l'emissione del provvedimento di concessione.
5. L'Atto concessionario è predisposto in conformità dell'allegato B al presente regolamento.

Art.10

Casi particolari

1. La Provincia in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:
 - a) Data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;
 - b) Partecipazione ad attività sportive ufficiali;
 - c) Programma di attività svolte;
 - d) Programma di attività da svolgere;
 - e) Numero degli atleti tesserati;
 - f) Data di presentazione dell'istanza;
2. Nel caso di cui al precedente comma è data facoltà al responsabile del procedimento di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario.
3. In ogni caso è di riservata facoltà della Provincia definire il quadro completo degli orari.

Art. 11

Concessione una tantum

1. Le istanze di **concessione "una tantum"** per manifestazioni di particolare rilievo da parte di soggetti aventi diritto di cui all'art. 5 del presente regolamento devono essere prodotte almeno **15 giorni prima** della data prevista indirizzata al Presidente della Provincia.
2. Il Dirigente del settore è autorizzato per le vie brevi ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto.
3. Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente regolamento, per le parti applicabili al caso.

CAPO III

DEGLI ONERI DEL CONCESSIONARIO

Art. 12

Oneri del concessionario

1. L'Associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità della Provincia.
2. E' fatto obbligo alle associazioni di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti della Provincia con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico sportiva praticata in virtù della concessione.
3. I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
4. I concessionari devono far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.
5. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente. Gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.

6. La concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico dei concessionari l'accertamento, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.
7. E' fatto divieto assoluto ai concessionari di installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
8. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto da parte dei concessionari il pagamento del canone nella misura di L. 7.000 (per ogni ora di utilizzo) giusta delibera n.1298 del 1/10/97.
9. Il canone di cui al precedente comma 8 verrà aggiornato di anno in anno, con apposito atto, dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione sulla base del tasso legale annuo di svalutazione relativo al periodo cui si riferisce l'atto concessionario, a partire dall'anno 1997 (anno della delibera).
10. La continuità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione delle quote previste da effettuarsi alla fine di ogni quadrimestre e alla **dichiarazione liberatoria di cui all'allegato b.**
11. Eventuali esoneri dal pagamento del canone, giustificati da particolari attività per il recupero giovanile, dovranno essere autorizzati direttamente dal Presidente o da un suo delegato.
12. L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e per il personale di vigilanza.
13. Fanno carico esclusivamente ai concessionari le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
14. Nel caso l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacoli abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al settore competente della Provincia.

Art. 13 **Limiti del concessionario**

1. indipendentemente dal rischio della concessione non è consentito l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente, da un tecnico o da un istruttore CAS.
2. E' tassativo obbligo degli accompagnatori degli atleti di accertare l'identità degli stessi accompagnati, evitando qualsiasi introduzione abusiva.
3. Al termine dell'allenamento gli atleti dovranno essere riaccompagnati in modo da evitare uscite isolate o permanere negli impianti sportivi anche come semplici spettatori.
4. Senza pregiudizio di quanto disposto nel presente capo gli accompagnatori sono a tutti gli effetti di legge responsabili di ogni e qualsiasi danno sia diretto che indiretto che a qualsiasi titolo gli atleti possono causare a persone e cose, nonché degli infortuni che comunque possano agli atleti occorrere nel periodo della loro permanenza negli impianti, per difetto della dovuta vigilanza sui medesimi e sull'efficienze delle attrezzature ed accessori durante il loro uso.

Art. 14 **Vigilanza provinciale**

1. Senza pregiudizio dei poteri che posso spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto, al Preside e al Provveditore, compete alla Provincia – in vigenza della concessione – di vigilare:
 - a) Sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b) Sul rispetto dei limiti della concessione;
 - c) Sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
2. L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti provinciali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati preventivamente e permanentemente dal dirigente responsabile dell'attuazione del presente regolamento.
3. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dalla Provincia non implicherà in alcun modo la responsabilità della Provincia nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sui concessionari.

Art. 15 **Ritiro forzoso della concessione**

1. La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo della Provincia, di cui al precedente art.14.
2. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a) Utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - b) Non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - c) Non ottemperi a quanto disposto ai singoli commi degli art. 12 e 13 del presente regolamento e della dichiarazione liberatoria di cui all'art.12 comma 10;
 - d) Risulti concessionario di altri impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;
 - e) Non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art.12, comma 10;
3. Nei casi indicati nel presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

Art. 16

Revoca della concessione per causa di forza maggiore_

1. Il rapporto di concessione si intende risolto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessionario per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:
 - a) indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio provinciale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici provinciali.
2. Il caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.
3. Competerà per contro alla Provincia il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione si dovuta a causa imputabile al concessionario.
4. Independentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre in qualsiasi momento alla Provincia la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Norme di prima applicazione_

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art. 6 comma 3 e dell'art. 9 sono fissati a far data del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni d'uso attualmente operanti si intendono abrogate.
3. I concessionari che hanno in uso precario i servizi sportivi di cui al presente regolamento devono produrre regolare istanza di concessione ed essere sottoposti alle norme del presente regolamento.

Art.18

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame di legittimità dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
2. Il Segretario generale ne dispone, a mezzo del dirigente del servizio "pubblica istruzione", la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle disposizioni in vigore e la diffusione ai soggetti direttamente ed indirettamente interessati.